

Prot. n. 160845 Del 28/09/2020

Tit. V CL. 6

Spett.le Integrazioni COOP. SOC. Onlus

Via Michele Fonseca, 2
83020 Avellino
integrazioni@sipintegrazioni.it

Alle Rappresentanze Sindacali Aziendali

Via Michele Fonseca, 2
83020 Avellino

Alla DRL Campania

Drl-Campania@lavoro.gov.it

Alla DTL Avellino

Dtl.Avellino@pec.lavoro.gov.itt

OGGETTO: Trasmissione convenzione quadro Tirocinio – Professionalizzante n. 418 del 28/09/2020.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, la convenzione in oggetto:

- in originale alla struttura ospitante secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del sopracitato D.I. n. 142/98;
- in copia alla Regione, alla struttura del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competente per territorio in materia di ispezione ed alle rappresentanze sindacali aziendali secondo quanto previsto dall'art. 5 del sopracitato D.I. n. 142/98;


La presente convenzione ha durata di **5 (cinque)** anni a partire dal 28/09/ 2020, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno **3 (tre)** mesi prima della scadenza, a mezzo raccomandata a.r.

Si comunica, inoltre, che nel rispetto delle nuove indicazioni normative e delle linee guida INAIL in relazione al rischio di contagio da Covid-19, Vi invitiamo ad assicurarvi che il rischio di contagio per le/i tirocinanti sia ridotto al minimo.

Al riguardo, ove possibile, suggeriamo di svolgere in toto o in parte il tirocinio in modalità a distanza, pur garantendo un simile potenziale professionalizzante.

Al termine della durata della presente Convenzione, l'eventuale rinnovo della stessa dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

Il Segretario di Dipartimento
Dott.ssa Luciana Mainolfi



CONVENZIONE FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI DI PSICOLOGIA

Tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Rettore p.t. Prof. Giuseppe PAOLISSO, nato il 09/02/1957 a Benevento, domiciliato presso la Sede Legale dell'Università, sita in Caserta al Via Abramo Lincoln,5 partita IVA 02044190615

E

l'Azienda/Ente/Società INTEGRAZIONI COOP. SOC. ONLUS, d'ora in poi denominata "Struttura ospitante", rappresentata dal PROF. ARIANO GIOVANNI nato a MARZANO DI NOLA il 03.09.1946 e domiciliato per la carica rivestita presso l'Azienda, alla Via MICHELE FONSECA N°2 Cap 83020, AV

P.I. dell'Azienda 03204041218 recapito: telefonico 081.7308211, fax 081.7308243, indirizzo mail integrazioni@sipintegrazioni.it

PREMESSO CHE

- con D.R. 1193 del 17.05.10 è stato autorizzato l'utilizzo del presente schema di convenzione finalizzato allo svolgimento dei tirocini professionalizzanti necessari al fine del conseguimento dell'esame di stato per gli Psicologi, su parere favorevole del Consiglio di Facoltà di Psicologia del 20.04.10. e successive modifiche del Consiglio di Dipartimento, sulla base del Regolamento interno del Dipartimento.

- l'art.1 della L.18 febbraio 1989 n.56, stabilisce che per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale,

- l'art.1 punto 3, del D.M. n. 239 del 13.01.92 stabilisce che il tirocinio pratico deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:

- Psicologia Generale
- Psicologia Clinica
- Psicologia Sociale
- Psicologia dello Sviluppo

Stabilisce che all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di 1 anno e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Tale convenzione regola il rapporto di tirocinio post-laurea professionalizzante degli studenti laureati del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", e la Struttura ospitante. L'azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture fino ad un max di n.3 tirocinanti per tutor per un anno in tirocinio.

Qualora la struttura ospitante sia un'Azienda/Ente privati, la stessa dichiara di essere funzionante da almeno tre anni.

Art. 2

Il tirocinio in argomento, non costituisce rapporto di lavoro. La realizzazione del tirocinio post laurea professionalizzante non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

Il tirocinante svolge le attività di tirocinio con la guida di un operatore appartenente al profilo professionale di psicologo, iscritto all'Albo da almeno due anni, che assume la funzione di "tutor".

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale e/o un tutor, indicato dall'Azienda, che definisce le modalità del tirocinio, gli orari ed i turni a seconda delle esigenze della struttura stessa.

Art. 4

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto dall'Università un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale;
- c) il periodo di svolgimento del tirocinio;
- d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- f) il settore aziendale e/o tipologia di servizio di inserimento;
- g) gli obblighi del tirocinante.

Al termine del tirocinio, il tirocinante consegnerà il libretto del tirocinio e la relazione dell'avvenuto tirocinio, alla Segreteria Studenti del dipartimento di Psicologia.

Art.5

Durante il tirocinio gli studenti, pur non essendo tenuti al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, dovranno:

- attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda o Ente;
- svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6 (Privacy)

nel rigoroso rispetto Regolamento UE 2016/679 "General data protection regulation-GDPR" del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in particolare, le Parti avranno cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione del presente accordo siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi dello stesso. Le Parti si impegnano, altresì, a garantire e a far garantire la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze, anche afferenti altre proprie attività, di cui le unità di personale coinvolte siano venute a conoscenza.

Art. 7

Il soggetto Ospitante, si impegna a:

- mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

- applicare al tirocinante le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Procedere alla valutazione (al termine del semestre di tirocinio) di ciascun tirocinante da parte del tutor, compilando il questionario accessibile al seguente link: <https://forms.gle/HRVXhT1xtYVxNfeh8>

Art. 8

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti per la responsabilità civile e per infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore. Tali polizze assicurative saranno indicate nel progetto formativo che accompagnerà ogni tirocinante.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante:

- si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'istituto assicurativo (facendo riferimento al numero della polizza assicurativa del soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
- a segnalare l'evento all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo dove si sia verificato l'infortunio stesso, entro e non oltre 2 (due) giorni (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e comunque tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente ed all'Università.

La Segreteria Studenti del Dipartimento di Psicologia, si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo.

Art. 9

La presente Convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e della Struttura Ospitante. La sottoscrizione dei progetti formativi relativi agli studenti tirocinanti è demandata al Direttore del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Tali progetti formativi, riferiti alla presente Convenzione, dovranno essere trasmessi - dopo la predetta sottoscrizione e comunque prima dell'inizio dell'attività di tirocinio - all'Ufficio Segreteria Studenti del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, per consentire le dovute verifiche amministrative, nonché per procedere all'inoltro dei progetti stessi a tutti i soggetti interessati, nei tempi prescritti.

Art. 10

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di 5 (cinque) anni, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno 3 (tre) mesi prima, a mezzo raccomandata a.r.. Al termine della durata della presente Convenzione, l'eventuale rinnovo della stessa dovrà essere preventivamente concordato tra le parti.

Art. 11

La presente convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto.

Art.12

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art.13


Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto della presente, di non trovarsi, per l'espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Per tutto quanto non previsto nella presente, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Art. 14

L'imposta di bollo sarà assolta virtualmente dall'Università – Autorizzazione n.16825 del 20.3.1989. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto, li 28/03/2020

Firma per l'Università Per l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

 Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Timbro Università



Digitally signed by TROJANO
LUIGI
C=IT
O=UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DELLA CAMPANIA L.VANVITELLI

Firma per accettare il soggetto ospitante



Timbro Soggetto ospitante

